



Ordinanze che traspongono lo scambio di note tra la Svizzera e l'Unione europea in merito al recepimento del regolamento (UE) 2016/1624 relativo alla guardia di frontiera e costiera europea

Modifica dell'OEA E e dell'OCOFE

Rapporto esplicativo

Indice

1.	Punti essenziali del progetto	3
2.	Commenti alle singole disposizioni	4
2.1	<i>Adeguamento dell'OEAE</i>	4
	<i>Sezione 1a^{bis}: Interventi internazionali di rimpatrio</i>	4
Art. 15b	Competenze	4
Art. 15b ^{bis}	Impieghi all'estero	6
Art. 15c	Specialisti in materia di rimpatrio della SEM	6
Art. 15d	Agenti di scorta di polizia dei Cantoni	6
Art. 15e	Osservatori del rimpatrio forzato	7
Art. 15e ^{bis}	Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio.....	8
Art. 15e ^{ter}	Modalità d'impiego per il personale estero in Svizzera	8
Art. 15e ^{quater}	Responsabilità per il personale svizzero all'estero	9
	<i>Sezione 1b: Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea</i>	10
Art. 15f	Estensione del monitoraggio.....	10
Art. 15g	Conferimento di compiti a terzi.....	10
Art. 15h	Compiti dei terzi incaricati	10
Art. 15i	Rimborso dei costi	10
2.2	Modifica dell'OCOFE	11
Art. 1	11
Cpv. 1	11
Cpv. 2	11
Art. 2 lett. a.....	11
Art. 3	Competenze	11
Art. 3a	Impiego in Svizzera	12
Art. 3b	Impiego all'estero.....	12
Art. 3c	Scambio d'informazioni.....	12
Art. 3d	Collaborazione nel quadro di EUROSUR.....	12
Art. 4 cpv. 2 e 3	12
Art. 5 cpv. 2.....	13
Art. 9 cpv. 2 ^{bis} e 4	13
Art. 11 cpv. 1	13
Art. 13 cpv. 3.....	13
Art. 22 cpv. 1 e 2	13
Art. 25 cpv. 2	13
Art. 26 cpv. 2	Importazione, esportazione e transito di armi, materiale e cani di servizio	13
3.	Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni	14
4.	Aspetti giuridici.....	14
4.1.	Compatibilità con gli obblighi internazionali.....	14
4.2.	Relazione con il diritto dell'Unione europea	14

1. Punti essenziali del progetto

Il regolamento (UE) 2016/1624¹ relativo alla guardia di frontiera e costiera europea è stato adottato dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell'UE il 14 settembre 2016 ed è stato notificato alla Svizzera quale sviluppo dell'acquis di Schengen il 22 settembre 2016. Il Consiglio federale ha approvato il recepimento di questo sviluppo dell'acquis di Schengen il 12 ottobre 2016 con riserva del soddisfacimento dei requisiti costituzionali (art. 7 par. 2 lett. b AAS) e ha adottato il messaggio concernente l'approvazione e la trasposizione del regolamento dell'UE relativo alla nuova guardia di frontiera e costiera europea in occasione della sua seduta del 17 maggio 2017². Il 15 dicembre 2017 l'Assemblea federale ha adottato il progetto in votazione finale.

L'obiettivo del regolamento (UE) 2016/1624 è lo sviluppo e l'attuazione di un sistema di gestione integrata delle frontiere esterne al fine di garantire il corretto funzionamento dello spazio Schengen. In ambito migratorio la guardia di frontiera e costiera (di seguito: l'Agenzia, che conserva il nome abbreviato di Frontex) assume maggiori responsabilità per il rimpatrio di cittadini di Paese terzo in situazione irregolare. Tra i suoi compiti figura anche il sostegno agli Stati Schengen grazie al finanziamento di voli congiunti ma anche tramite l'organizzazione di azioni di rimpatrio proprie, svolte a partire dagli Stati Schengen richiedenti o dai punti di crisi («hotspot areas»).

Accanto agli adeguamenti di legge (legge federale del 16 dicembre 2005³ sugli stranieri [LStr] e legge del 18 marzo 2005⁴ sulle dogane [LD] nonché legge federale del 7 ottobre 1994⁵ sugli Uffici centrali di polizia giudiziaria della Confederazione e i centri comuni di cooperazione di polizia e doganale con altri Stati [LUC]) già adottati dall'Assemblea federale, l'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624 presuppone anche alcuni adeguamenti a livello esecutivo.

Questi adeguamenti riguardano l'ordinanza dell'11 agosto 1999⁶ concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri (OEAE) e l'ordinanza del 26 agosto 2009⁷ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen (OCOFE). Sono finalizzati all'attuazione a livello nazionale delle modalità di cooperazione con l'Agenzia in considerazione delle nuove disposizioni del regolamento.

¹ Regolamento (UE) 2016/1624 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2016, relativo alla guardia di frontiera e costiera europea e che modifica il regolamento (UE) 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio e la decisione 2005/267/CE del Consiglio (GU L 251 del 16.9.2016, pag. 1).

² FF **2017** 3561

³ RS **142.20**

⁴ RS **631.0**

⁵ RS **360**

⁶ RS **142.281**

⁷ RS **631.062**

2. Commenti alle singole disposizioni

2.1 *Adeguamento dell'OEA*

Sezione 1a^{bis}: Interventi internazionali di rimpatrio

Il regolamento (UE) 2016/1624 rappresenta uno sviluppo dell'acquis di Schengen ai sensi dell'Accordo d'associazione a Schengen (AAS)⁸.

L'obiettivo dell'Agenzia è di sviluppare un sistema di rimpatrio globale con il coinvolgimento degli Stati Schengen, dei Paesi terzi e di altre parti coinvolte (p. es. ACNUR, OIM) nonché di sfruttare le sinergie. I suoi compiti in materia di rimpatrio comprendono:

- il coordinamento, il sostegno e il cofinanziamento di attività riferite al rimpatrio in vista di una gestione integrata dei rimpatri contestualmente alle partenze autonome e agli interventi di rimpatrio (art. 27 del regolamento [UE] 2016/1624);
- il coordinamento e il cofinanziamento delle operazioni di rimpatrio (art. 28);
- l'istituzione di riserve di osservatori del rimpatrio distaccati dagli Stati Schengen (art. 29), di scorte per il rimpatrio (art. 30) e di esperti in materia di rimpatrio (art. 31);
- l'istituzione di squadre europee di intervento per rimpatri (art. 32), a partire dalle riserve di cui agli articoli 29-31. L'Agenzia istituisce, a partire dalle riserve di cui agli articoli 29, 30 e 31, squadre europee ad hoc di intervento per i rimpatri che saranno utilizzate durante gli interventi di rimpatrio. Le squadre europee di intervento per rimpatri sono composte da esperti in materia di identificazione delle persone e di acquisizione di documenti di viaggio nonché da scorte. Un intervento sul territorio di uno Stato Schengen presuppone una previa intesa dello Stato interessato e dell'Agenzia.

Una nuova sezione (1a^{bis} *Interventi internazionali di rimpatrio*) e nuove disposizioni integrate nell'OEA (n-art. 15b segg.) garantiscono l'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624. Sono disciplinate nello specifico le modalità degli interventi dei diversi pool o riserve contestualmente alle operazioni di rimpatrio congiunte. Al tempo stesso sono disciplinati lo status e le modalità d'intervento del personale estero impiegato all'occorrenza in Svizzera su richiesta della stessa Svizzera.

Art. 15b Competenze

Cpv. 1

Con la trasposizione del regolamento (UE) 2016/1624 la Svizzera s'impegna a mettere a disposizione osservatori del rimpatrio, scorte per il rimpatrio e specialisti in materia di rimpatrio contestualmente a pool (o riserve) europei chiamati a svolgere interventi di rimpatrio su richiesta dell'Agenzia.

La SEM è competente per la cooperazione con l'Agenzia nel quadro degli interventi di rimpatrio. In questo contesto collabora da vicino con l'Amministrazione federale delle dogane (AFD). Informa e consulta l'AFD in previsione di interventi di rimpatrio svolti all'estero e all'interno del Paese. La SEM è il servizio nazionale di coordinamento all'interno della Svizzera e nei riguardi dei Cantoni per quanto riguarda la partecipazione della Svizzera a interventi internazionali di

⁸ RS 0.362.31

rimpatrio (lett. a). È parimenti competente per l'attuazione di decisioni del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia riguardanti interventi internazionali di rimpatrio (lett. b).

Cpv. 2

Conclusione di convenzioni di sovvenzione tra la SEM e l'Agenzia

L'Agenzia può usufruire degli strumenti finanziari dell'Unione europea disponibili per attività di rimpatrio (art. 27 par. 4 regolamento [UE] 2016/1624). Finanzia o cofinanzia le operazioni di rimpatrio a titolo del proprio bilancio. È data la priorità alle operazioni di rimpatrio condotte da più Stati Schengen oppure da cosiddetti «punti di crisi» (art. 28 par. 9 regolamento [UE] 2016/1624).

Se l'Agenzia indennizza agli Stati Schengen la partecipazione alle operazioni congiunte di rimpatrio, le indennità devono essere codificate in accordi scritti. Si tratta di cosiddette convenzioni di sovvenzione («Grant Agreements») che l'Agenzia conclude trimestralmente con gli Stati Schengen in vista dello svolgimento di operazioni di rimpatrio. La SEM può concludere autonomamente con l'Agenzia siffatte convenzioni di sovvenzione per il settore del rimpatrio oppure convenzioni di altra natura.

Trattasi di trattati internazionali di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoversi 2 e 3 lettere b e c LOGA⁹, infatti queste convenzioni codificano questioni tecniche e amministrative e servono all'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624.

Queste convenzioni rientrano nella competenza del Consiglio federale. In virtù dell'articolo 48a capoverso 1 LOGA, il Consiglio federale può delegare alla SEM la propria competenza di concludere questi trattati.

Conclusione di altre convenzioni di portata limitata tra la SEM e l'Agenzia ai sensi dell'articolo 7a capoverso 3 lettere b e c LOGA

La SEM può inoltre concludere con l'Agenzia altre convenzioni necessarie in previsione del distacco da parte svizzera di specialisti in materia di rimpatrio, osservatori del rimpatrio o agenti di scorta di polizia (vedi anche art. 48a cpv. 1 LOGA), purché codifichino unicamente questioni tecniche e amministrative e servano all'attuazione del regolamento (UE) 2016/1624. In funzione dello sviluppo della collaborazione con l'Agenzia nel settore del ritorno, in futuro potrebbero essere necessarie altre convenzioni a livello operativo.

Conclusione di convenzioni tra il DFGP e l'Agenzia conformemente all'articolo 71a capoverso 2 nLStr

Il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) può inoltre concludere con l'Agenzia convenzioni sull'impiego di personale della SEM e dei Cantoni per interventi internazionali di rimpatrio nonché sull'impiego di terzi per la sorveglianza dei rimpatri (art. 71a cpv. 2 nLStr). Conformemente all'articolo 49 capoverso 1 lettera b LOGA, la capa del DFGP può conferire a un membro della direzione della SEM il diritto di firmare in suo nome taluni atti o il mandato di firmarli. D'ora in poi la firma di queste convenzioni è delegata alla SEM nel quadro dell'*Istruzione del DFGP sulla delega del diritto di firma del Capodipartimento (Istruzione sulla delega della firma)*.

⁹ RS 172.010

Art. 15b^{bis} Impieghi all'estero

In Svizzera la messa a disposizione di risorse personali incombe ai Cantoni (scorte), alla SEM (esperti in materia di rimpatrio) e a terzi indipendenti incaricati di sorvegliare i rimpatri in veste di periti.

L'impiego di risorse personali per i diversi pool sul territorio di uno Stato Schengen si fonda su una convenzione tra lo Stato interessato e l'Agenzia. Ogni anno l'Agenzia deve inoltre convenire con tutti gli Stati Schengen coinvolti negli interventi di rimpatrio il numero e il profilo degli esperti da loro messi a disposizione (vedi art. 71a nLStr).

Cpv. 1

La SEM prepara i diversi pool in vista dell'intervento all'estero. D'intesa con i Cantoni e con le organizzazioni che mettono a disposizione gli osservatori del rimpatrio - a livello nazionale questo incarico è tuttora appannaggio della Commissione nazionale per la prevenzione della tortura (CNPT) - garantisce la messa a disposizione del personale necessario per i diversi pool.

Cpv. 2

Una clausola di salvaguardia prevede che gli Stati Schengen non sono tenuti a mettere a disposizione le risorse di personale richieste ove si trovino a far fronte a una situazione eccezionale che incide in misura sostanziale sull'adempimento dei compiti nazionali (art. 29 par. 3, 30 par. 3 e 31 par. 3 del regolamento [UE] 2016/1624). In una siffatta situazione la SEM può esimersi dal distaccare all'estero propri specialisti in materia di rimpatrio, agenti di scorta di polizia dei Cantoni e osservatori del rimpatrio.

Art. 15c Specialisti in materia di rimpatrio della SEM

Cpv. 1

La SEM dispone di un pool di collaboratori specializzati che possono essere impiegati in particolare contestualmente a interventi europei di rimpatrio. Gli specialisti in materia di rimpatrio offrono il loro sostegno in vista dell'identificazione dei cittadini di Paese terzo tenuti a tornare in patria e dell'acquisizione dei documenti di viaggio necessari per il rimpatrio. Collaborano a tal fine con i consolati competenti.

Cpv. 2

Le modalità, ad esempio, per l'intervento, la formazione, l'uscita dal pool, il tempo di lavoro, le vacanze e i congedi come anche altre prestazioni della SEM in qualità di datore di lavoro (spese di viaggio, indennità d'intervento, spese per pasti e pernottamenti, rimborsi, assicurazioni, assicurazione contro gli infortuni professionali, ecc.) sono stabiliti in un accordo aggiuntivo al contratto di lavoro esistente.

Art. 15d Agenti di scorta di polizia dei Cantoni

Le operazioni di rimpatrio sono accompagnate da scorte di polizia organizzate dagli Stati Schengen (art. 30 par. 1 regolamento [UE] 2016/1624). In Svizzera questo compito è assicurato da personale di scorta formato ad hoc delle autorità cantonali di polizia.

Cpv. 1

Le particolarità della messa a disposizione di agenti di scorta per gli interventi internazionali di rimpatrio da parte dei Cantoni sono stabilite in convenzioni tra i Cantoni in questione e il DFGP.

La Conferenza dei comandanti delle polizie cantonali della Svizzera (CCPCS) è coinvolta nel coordinamento e nella messa a disposizione di agenti di scorta per interventi internazionali di rimpatrio. Per quanto riguarda le modalità della ripartizione delle forze operative tra i Cantoni, il DFGP vaglierà con la CCPCS quale modello meglio corrisponde ai requisiti per gli impieghi internazionali.

Cpv. 2

Le modalità, ad esempio, per l'impiego, la formazione e l'uscita dal pool, il tempo di lavoro, le vacanze e i congedi nonché altre prestazioni del Cantone in qualità di datore di lavoro (spese di viaggio, indennità d'intervento, spese per pasti e pernottamenti, rimborsi, assicurazioni, assicurazione contro gli infortuni professionali, ecc.) sono stabiliti in un accordo individuale aggiuntivo al contratto di lavoro esistente tra l'interessato e il Cantone competente.

Cpv. 3

Le spese sono indennizzate ai Cantoni mediante importi forfettari. La Confederazione versa ai Cantoni un importo forfettario di 300 franchi al giorno per agente di scorta coinvolto in un intervento internazionale di rimpatrio.

Cpv. 4

Nel quadro del progetto SEM i capigruppo otterranno un'indennità forfettaria maggiore rispetto agli agenti di scorta di polizia (cfr. commento all'art. 58 cpv. 2 lett. c n-OAsi 2; entrata in vigore il 1° marzo 2019). I capigruppo sono membri delle forze di polizia al beneficio di una formazione specifica che assumono la responsabilità degli interventi di rimpatrio sotto il profilo della polizia.

Contestualmente al recepimento del presente sviluppo dell'acquis di Schengen, il capoverso 4 tiene conto di questa novità prevista dall'OAsi 2. Pertanto i capigruppo a bordo di voli speciali nazionali e i capigruppo impiegati nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio godranno di uno statuto equivalente e otterranno la medesima indennità.

Siccome la revisione dell'OAsi 2 entrerà in vigore il 1° marzo 2019, il presente capoverso 4 entrerà in vigore alla medesima data.

Art. 15e Osservatori del rimpatrio forzato

La Svizzera deve partecipare anche al pool o riserva di osservatori del rimpatrio. Per questo compito deve mettere a disposizione osservatori indipendenti che accompagnino gli interventi internazionali di rimpatrio.

Il compito degli osservatori del rimpatrio forzato è quello di sorvegliare le operazioni di rimpatrio ai sensi della Direttiva dell'UE sul rimpatrio¹⁰ (art. 8 par. 6). In Svizzera dal luglio 2012 la CNPT assicura il cosiddetto «monitoraggio del rimpatrio». Questo conformemente alle prescrizioni della Direttiva sul rimpatrio, la quale prevede un sistema di monitoraggio dei rimpatri indipendenti ed efficace.

Cpv. 1

La SEM può incaricare gli osservatori del rimpatrio forzato di fungere da osservatori e relatori contestualmente all'organizzazione e all'esecuzione di un intervento internazionale di rimpatrio. I terzi incaricati devono essere indipendenti da tutti i servizi coinvolti in procedure del diritto degli stranieri o del diritto d'asilo o nell'esecuzione di allontanamenti, espulsioni o espulsioni giudiziarie.

¹⁰ Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare, GU L 348 del 24.12.2008, pag. 98

Cpv. 2

L'esatta entità del monitoraggio (fasi dell'intervento di rimpatrio) e i compiti esatti degli osservatori sono definiti dall'Agenzia in funzione dell'intervento di rimpatrio. A seconda dei casi, gli osservatori presenziano a tutte le fasi oppure unicamente ad alcune.

Cpv. 3

Le altre modalità di distacco degli osservatori sono disciplinate in convenzioni tra la SEM e i terzi incaricati. A questo proposito rimandiamo anche agli articoli 15g (Conferimento di compiti a terzi), 15h (Compiti dei terzi incaricati) e 15i (Rimborso dei costi) OEAE, che si applicano per analogia.

Gli osservatori non sono autorizzati a intervenire direttamente. Per eventuali reclami od osservazioni devono rivolgersi al caposquadra competente. Inoltre per ogni rimpatrio osservato stendono un rapporto all'attenzione della SEM e stendono altresì un rapporto d'attività annuale all'attenzione del DFGP e della Conferenza delle direttrici e dei direttori dei dipartimenti cantonali di giustizia e polizia (CDDGP). L'informazione al pubblico è assicurata in maniera esclusiva e centralizzata dal DFGP, ovvero dalla SEM.

Art. 15e^{bis} Coordinamento degli interventi internazionali di rimpatrio

Cpv. 1

L'AFD è competente a livello nazionale per la cooperazione con l'Agenzia ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2016/1624. Pertanto la SEM conviene con essa gli impieghi nel quadro di interventi internazionali di rimpatrio. Nello specifico, la SEM informa l'AFD in merito agli specialisti in materia di ritorno, agli agenti di scorta delle autorità cantonali di polizia nonché agli osservatori del rimpatrio messi a disposizione dell'Agenzia.

Cpv. 2

La SEM comunica all'AFD le informazioni riguardanti gli interventi internazionali di rimpatrio conformemente all'articolo 3c capoverso 3 dell'ordinanza del 26 agosto 2009¹¹ sulla cooperazione operativa con gli altri Stati Schengen in materia di protezione delle frontiere esterne dello spazio Schengen. Nella sua veste di punto di contatto, l'AFD inoltra queste informazioni all'Agenzia.

Art. 15e^{ter} Modalità d'impiego per il personale estero in Svizzera

Cpv. 1

Gli Stati Schengen temporaneamente esposti a particolari sfide connesse alla migrazione possono presentare all'Agenzia una domanda in vista dello svolgimento di operazioni di rimpatrio congiunte a partire dal loro territorio. In questi casi l'Agenzia coinvolge delle squadre europee di intervento per i rimpatri. Queste operazioni sono condotte d'intesa con gli Stati interessati che ne fanno richiesta oppure che approvano una pertinente proposta dell'Agenzia. Un intervento sul territorio di uno Stato Schengen presuppone sempre una previa intesa tra lo Stato interessato e l'Agenzia. In caso di intervento in Svizzera, la SEM sarebbe competente per la presentazione di una pertinente richiesta all'Agenzia e l'elaborazione del piano operativo. La decisione di richiedere il dispiegamento di squadre per impieghi in Svizzera competerebbe pertanto alla SEM. In questi casi la SEM informerebbe sia il DFGP sia l'AFD.

¹¹ RS 631.062

Cpv. 2

Durante l'impiego in Svizzera il personale estero è subordinato alla SEM e, in linea di principio, fornisce le proprie prestazioni in squadre comprendenti anche personale svizzero. I funzionari stranieri devono conformarsi alle direttive dei competenti funzionari svizzeri della SEM, i quali detengono il potere d'ordine contestualmente a impieghi tecnici in Svizzera.

I funzionari stranieri esercitano attività sovrane unicamente sotto la direzione del servizio operativo e, in linea di massima, in presenza di funzionari svizzeri. Ciò significa, ad esempio, che contestualmente all'impiego di osservatori del rimpatrio occorre la presenza di un rappresentante dell'organizzazione svizzera che assicura questo compito per la Svizzera. Se all'intervento partecipano agenti di scorta esteri, occorre la presenza del rappresentante della polizia cantonale competente. In caso di partecipazione di specialisti in materia di rimpatrio occorre la presenza di un rappresentante della SEM.

Cpv. 3

I mezzi (p. es. mezzi di identificazione per i funzionari esteri, gilè di sicurezza, materiale di immobilizzazione) e le modalità dell'impiego sono definite dalla SEM congiuntamente all'Agenzia e agli altri Stati Schengen.

Cpv. 4

In casi motivati e pertanto segnatamente ove non appare ragionevole proseguire l'impiego contestualmente a squadre congiunte, la SEM può revocare il potere d'ordine conferito al funzionario straniero.

Cpv. 5

Nell'ambito del loro rapporto di servizio o di lavoro e in materia disciplinare, i funzionari stranieri sottostanno alle disposizioni nazionali del loro Stato di origine. La SEM non ha autorità disciplinare nei confronti dei funzionari stranieri.

Cpv. 6

La responsabilità civile è retta dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624. In caso di danni provocati da personale estero è applicabile la legge del 14 marzo 1958¹² sulla responsabilità (LResp).

Conformemente all'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/1624, la responsabilità primaria per il procedimento penale incombe allo Stato in cui si svolge l'intervento. Il personale della SEM e dei Cantoni nonché gli osservatori del rimpatrio soggiacciono al codice penale (CP)¹³. Pertanto, con riferimento ai reati subiti o commessi durante un impiego in Svizzera svolto sotto la direzione della SEM, il personale straniero soggiace per analogia al CP si applica per analogia anche al personale straniero.

Art. 15^e *quater* Responsabilità per il personale svizzero all'estero

La responsabilità civile è retta dall'articolo 42 del regolamento (UE) 2016/1624. Pertanto lo Stato membro d'origine risponde per i danni causati dagli impiegati distaccati nello Stato membro d'impiego. Lo Stato d'impiego è responsabile dei danni provocati dal personale svizzero all'estero.

¹² RS 170.32

¹³ RS 311.0

Conformemente all'articolo 42 paragrafo 2, ove tali danni siano causati da negligenza grave o comportamento doloso, lo Stato membro ospitante può rivolgersi allo Stato membro di appartenenza per ottenere da quest'ultimo il rimborso di eventuali risarcimenti. In questi casi si applica la LResp.

La responsabilità penale è retta dall'articolo 43 del regolamento (UE) 2016/1624. Esso prevede che durante un'operazione congiunta o un progetto pilota i membri delle squadre sono assimilati al personale dello Stato membro ospitante per quanto riguarda i reati di cui potrebbero essere vittime o che potrebbero commettere. La competenza primaria per il procedimento penale incombe pertanto allo Stato membro d'impiego.

Sezione 1b: Monitoraggio dei rinvii coatti per via aerea

L'articolo 71a LStr vigente disciplina il monitoraggio dei rinvii coatti e delega al Consiglio federale la disciplina della procedura e delle competenze in materia di monitoraggio di rinvii coatti (art. 15f-15i OEAE vigenti). Questa disposizione si applicava unicamente ai rinvii coatti dalla Svizzera. Non era invece applicabile alle operazioni di rimpatrio dall'estero riguardanti persone che non avevano soggiornato in Svizzera. Siccome la LStr deve ora disciplinare anche gli impieghi internazionali della Svizzera nel settore dei rimpatri, nella legge è stato integrato un nuovo articolo 71a^{bis}. Il monitoraggio previsto dall'articolo 71a è ormai disciplinato dall'articolo 71a^{bis} LStr. Pertanto occorre adeguare i rimandi nella rubrica degli articoli 15f-15i OEAE. Il contenuto delle disposizioni rimane invariato.

Art. 15f Estensione del monitoraggio

È inserito un rimando all'articolo 71a^{bis} capoverso 1 LStr.

Art. 15g Conferimento di compiti a terzi

È inserito un rimando all'articolo 71a^{bis} capoverso 2 LStr.

Art. 15h Compiti dei terzi incaricati

È inserito un rimando all'articolo 71a^{bis} capoverso 2 LStr.

Art. 15i Rimborso dei costi

È inserito un rimando all'articolo 71a^{bis} LStr.

Art. 26a lett. d ed e

Questo articolo è modificato unicamente a causa della modifica dell'ordinanza concernente l'entrata e il rilascio del visto (OEV), la quale viene riveduta congiuntamente alla presente ordinanza. Occorre rimandare ai nuovi articoli dell'OEV, ossia agli articoli 7 e 4 capoverso 2 lettera b. L'articolo 26a non subisce modifiche materiali.

2.2 Modifica dell'OCOFE

Art. 1

Cpv. 1

L'oggetto dell'ordinanza è adeguato, poiché essa non disciplina più solo la cooperazione con gli altri Stati Schengen, ma anche le modalità della cooperazione con l'Agenzia. Per evitare di dover adattare l'ordinanza in caso di cambiamento di nome dell'Agenzia, viene ripresa la formulazione più dinamica di cui all'articolo 92 capoverso 3 LD, ovvero l'«Agenzia dell'Unione europea responsabile della sorveglianza delle frontiere esterne Schengen». I riferimenti ai regolamenti europei sono stati aggiornati a seguito dell'adozione del regolamento (UE) 2016/1624 che abroga il regolamento FRONTEX¹⁴ e quello RABIT¹⁵. Si precisa inoltre che l'AFD è l'unità amministrativa competente per la collaborazione. Il Corpo delle guardie di confine (Cgcf) è un'unità organizzativa dell'AFD. L'organizzazione dell'Amministrazione federale delle dogane non è oggetto della presente ordinanza. Pertanto l'intera ordinanza, salvo gli articoli 5 capoverso 2 e 27 capoverso 2, si riferisce ora all'AFD e non più al Cgcf. Anche «Direzione generale delle dogane» e «DGD» sono sostituiti mediante «AFD».

Cpv. 4

La SEM è competente per la collaborazione con l'Agenzia nel settore del ritorno (art. 15b-15e^{quater} OEAE).

Art. 2 lett. a

L'articolo 2 lettera a definisce la nozione di «personale svizzero» e precisa che si tratta di personale dell'AFD. Il riferimento agli Stati Schengen è stato soppresso allo scopo di coprire eventuali impieghi in altri Stati contestualmente alla tutela delle frontiere esterne Schengen. Con ciò è parimenti soppressa la differenza rispetto ai consulenti in materia di documenti, i quali in virtù del testo vigente possono già essere impiegati in Stati non Schengen.

Art. 3 Competenze

Le modifiche dell'articolo 3 costituiscono gli adeguamenti principali dell'OCOFE. Dal punto di vista formale, il contenuto della disposizione vigente è suddiviso in cinque articoli (art. 3, 3a, 3b, 3c e 3d) funzionali ai temi trattati. Ciò per ragioni di chiarezza e per agevolare la lettura. È inoltre precisato che l'AFD è l'unità amministrativa competente per la collaborazione con l'Agenzia e, a tale titolo, è autorizzata a scambiare dati personali con essa. Dal punto di vista del contenuto, l'articolo indica che l'AFD attua non solo le decisioni del consiglio d'amministrazione dell'Agenzia, ma anche quelle del direttore esecutivo, viste le nuove competenze attribuitegli dall'articolo 68 del regolamento UE 2016/1624. Si tratta segnatamente dell'adozione delle raccomandazioni o delle misure in materia di valutazione della vulnerabilità, di interventi rapidi alle frontiere, di interventi di rimpatrio o di attrezzatura tecnica.

Per quanto riguarda la conclusione di convenzioni, d'ora in poi la competenza spetta all'AFD (non più al Cgcf come nella formulazione attuale). Infatti, conformemente all'articolo 48a capoverso 1 LOGA, tale competenza spetta a un ufficio federale. È possibile che le convenzioni stipulate con la nuova Agenzia non si fondino più necessariamente sulle decisioni del consiglio

¹⁴ Regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio, del 26 ottobre 2004, che istituisce un'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, GU L 349 del 25.11.2004, pag. 1; modificato da ultimo dal regolamento (UE) n. 656/2014, GU L 189 del 27.6.2014, pag. 93.

¹⁵ Regolamento (CE) n. 863/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un meccanismo per la creazione di squadre di intervento rapido alle frontiere e modifica il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio limitatamente a tale meccanismo e disciplina i compiti e le competenze degli agenti distaccati, versione della GU L 199 del 31.7.2007, pag. 30.

d'amministrazione dell'Agenzia. Il testo è pertanto formulato in maniera più larga così da includere tutti i casi possibili.

Come sinora si tratterà però sempre di trattati di portata limitata ai sensi dell'articolo 7a capoverso 3 LOGA, ossia, nello specifico, di convenzioni che si rivolgono alle autorità e disciplinano le questioni amministrative e tecniche. Ciò è il caso, per esempio, delle convenzioni di sovvenzione («Grant Agreements») che disciplinano le modalità di rimborso di determinate spese di partecipazione della Svizzera alle operazioni dell'Agenzia. Si può parimenti citare l'esempio di un «Memorandum of Understanding» relativo alle modalità di cooperazione con i funzionari di collegamento dell'Agenzia. L'AFD resta il punto nazionale di contatto nei riguardi dell'Agenzia ai sensi dell'articolo 23 del regolamento. Il pertinente rimando è aggiornato (cpv. 3). Anche gli ambiti di competenza dell'AFD sono stati completati, al fine di tener conto delle novità introdotte dal regolamento, ovvero i funzionari di collegamento (cpv. 4 lett. a), la valutazione della vulnerabilità (cpv. 4 lett. b), il parco attrezzature tecniche (cpv. 4 lett. c), il forum consultivo e il responsabile dei diritti fondamentali (cpv. 4 lett. d) e il meccanismo di denuncia (cpv. 4 lett. e). È precisato che la collaborazione dell'AFD con l'Agenzia coinvolge le autorità federali e cantonali interessate (cpv. 5). Si tratta qui delle autorità competenti per i diritti fondamentali (p. es. DFAE).

Art. 3a Impiego in Svizzera

La nozione di squadre della guardia di frontiera e costiere europea include ormai anche la nuova riserva di reazione rapida (cpv. 2 lett. a). I piani operativi sono menzionati al plurale al fine di includere tutti i casi possibili, ovvero i piani operativi convenzionali e i piani operativi in caso di azioni urgenti (lett. b). La formulazione della lettera c è inoltre modificata per precisare che, ove contestualmente a impieghi Frontex siano inviate in Svizzera squadre di altri Stati, l'AFD è il punto nazionale di contatto nei riguardi dell'Agenzia. Le competenze interne restano invariate.

Art. 3b Impiego all'estero

Questo articolo corrisponde al capoverso 3 dell'articolo 3 vigente. Come avveniva finora per le squadre di intervento rapido alle frontiere (RABIT), l'AFD è competente per gestire la messa a disposizione, o meno, di agenti per la riserva di reazione rapida.

Art. 3c Scambio d'informazioni

Questo articolo precisa che l'AFD è competente per lo scambio d'informazioni con l'Agenzia e stabilisce inoltre di quali dati si tratta.

Art. 3d Collaborazione nel quadro di EUROSUR

Questo articolo riprende le disposizioni dell'articolo 3 vigente relative a EUROSUR (art. 3 cpv. 1, fine del primo periodo e art. 3 cpv. 1 lett. d).

Art. 4 cpv. 2 e 3

L'AFD non è mai ricorsa ad accordi aggiuntivi relativi ai presupposti per la formazione, il perfezionamento e l'uscita dal pool di collaboratori specializzati, formati appositamente per impie-

ghi all'estero. Per questo motivo la menzione di tali accordi è stata soppressa (cpv. 2). Al capoverso 3 è stato precisato che non si tratta unicamente di impieghi nel quadro dell'Agenzia, bensì anche degli impieghi di consulenti in materia di documenti.

Art. 5 cpv. 2

Siccome negli articoli precedenti è stata soppressa la menzione del Corpo delle guardie di confine, la definizione completa viene introdotta nel presente articolo.

Art. 9 cpv. 2^{bis} e 4

Nel titolo è stata aggiunta la nozione di tempo d'impiego, poiché è ripresa anche nell'articolo. Per motivi di chiarezza, il contenuto dell'articolo 11 capoverso 1, relativo al tempo necessario per preparare e disfare i bagagli, è stato spostato nel nuovo capoverso 2^{bis} dell'articolo 9, dato che non si tratta di un congedo ma di tempo assimilabile al tempo d'impiego.

Al capoverso 4 non è più indicato il Cgcf bensì l'AFD.

Art. 11 cpv. 1

Spostamento del contenuto all'articolo 9 capoverso 2^{bis} (vedi spiegazioni relative all'art. 9 cpv. 2^{bis}).

Art. 13 cpv. 3

L'impiego di veicoli a motore privati è ora consentito, se autorizzato dall'AFD. Questa modifica corrisponde alla prassi attualmente in vigore.

Art. 22 cpv. 1 e 2

Per tenere conto di tutte le costellazioni possibili è precisato che durante gli impieghi in Svizzera il personale estero sottostà alle *autorità svizzere* e non solo all'AFD (cpv. 1). La denominazione «Frontex» è sostituita con «Agenzia» (cpv. 2).

Art. 25 cpv. 2

Aggiornamento del riferimento all'ordinanza del 23 agosto 2017¹⁶ sul trattamento dei dati nell'AFD, la cui revisione totale è entrata in vigore il 1° ottobre 2017.

Art. 26 cpv. 2 Importazione, esportazione e transito di armi, materiale e cani di servizio

Adeguamento formale del riferimento all'ordinanza del 28 novembre 2014¹⁷ concernente l'importazione, il transito e l'esportazione di animali da compagnia.

¹⁶ RS 631.061

¹⁷ RS 916.443.14

3. Conseguenze per la Confederazione e i Cantoni

Il progetto non ha ripercussioni né finanziarie né sull'effettivo del personale della Confederazione e dei Cantoni.

4. Aspetti giuridici

4.1. Compatibilità con gli obblighi internazionali

Gli adeguamenti proposti sono compatibili con il diritto internazionale.

Le modifiche sono compatibili, tra altri trattati internazionali, con la Convenzione del 4 novembre 1950¹⁸ per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e con la Convenzione del 28 luglio 1951¹⁹ sullo statuto dei rifugiati nella versione del Protocollo del 31 gennaio 1967²⁰ sullo statuto dei rifugiati.

4.2. Relazione con il diritto dell'Unione europea

Gli adeguamenti proposti sono conformi all'acquis di Schengen e di Dublino e ai rispettivi sviluppi.

¹⁸ RS 0.101

¹⁹ RS 0.142.30.

²⁰ Protocollo di New York (RS 0.142.301).